

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2003

**che modifica, relativamente al Botswana, la decisione 94/85/CE concernente l'importazione di carni fresche di pollame e la decisione 2000/609/CE che stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione di carni di ratiti d'allevamento**

[notificata con il numero C(2003) 2755]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/573/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/85/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/733/CE <sup>(4)</sup>, fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.
- (2) La decisione 2000/609/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/782/CE <sup>(6)</sup>, stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento.
- (3) Da una ispezione effettuata dalla Commissione in Botswana nel maggio 2001 è risultato che quel paese dispone di servizi veterinari sufficientemente ben strutturati ed organizzati per quanto riguarda lo stato sanitario dei ratiti. Tuttavia, la legislazione del Botswana non prevedeva l'obbligo di notificare ufficialmente i casi di influenza aviaria.
- (4) Il Botswana ha ora modificato la propria legislazione inserendovi l'obbligo della notifica dei casi di influenza aviaria alle autorità competenti.
- (5) La decisione 94/85/CE della Commissione deve pertanto essere modificata inserendo il Botswana nell'elenco che compare nel suo allegato. Per scrupolo di chiarezza l'intero testo dell'allegato deve essere sostituito.
- (6) Nell'allegato della decisione 94/85/CE deve essere indicato chiaramente che, per il Botswana, l'autorizzazione riguarda unicamente le carni di ratiti.

- (7) Deve essere modificato anche l'allegato I della decisione 2000/609/CE in modo da inserire il Botswana nell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare carni di ratiti d'allevamento nell'Unione europea. Per scrupolo di chiarezza deve essere sostituito l'intero testo dell'allegato.
- (8) Tenuto conto dello stato sanitario del Botswana per quanto concerne la malattia di Newcastle, nell'allegato I della decisione 2000/609/CE deve essere chiaramente precisato che, per le importazioni di carni di ratiti d'allevamento dal Botswana, è necessario utilizzare il modello di certificato «B».
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 94/85/CE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato I della decisione 2000/609/CE è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.<sup>(2)</sup> GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.<sup>(4)</sup> GU L 275 del 18.10.2001, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.<sup>(6)</sup> GU L 309 del 9.12.2000, pag. 37.

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO

**Le importazioni dai paesi qui elencati devono soddisfare le pertinenti condizioni di salute pubblica e zoonositarie**

Codice ISO	Paese	Carni fresche di pollame	Osservazioni
AR	Argentina	X	
AU	Australia	X	
BG	Bulgaria	X	
BR	Brasile	X	
BW	Botswana	X	Unicamente carni di ratiti
CA	Canada	X	
CH	Svizzera	X	
CL	Cile	X	
CN	Repubblica popolare cinese	X	
CY	Cipro	X	
CZ	Repubblica ceca	X	
HR	Croazia	X	
HU	Ungheria	X	
IL	Israele	X	
IS	Islanda	X	
KR	Repubblica di Corea	X	
LV	Lettonia	X	
LI	Lituania	X	
MG	Madagascar	X	
MT	Malta	X	
MY	Malaysia	X	Unicamente la Malaysia (occidentale) peninsulare
NA	Namibia	X	Unicamente carni di ratiti
NZ	Nuova Zelanda	X	
PL	Polonia	X	
RO	Romania	X	
SI	Slovenia	X	
SK	Repubblica slovacca	X	
TH	Tailandia	X	
TN	Tunisia	X	
TR	Turchia	X	
US	Stati Uniti d'America	X	
UY	Uruguay	X	
ZA	Sud Africa	X	Unicamente carni di ratiti
ZW	Zimbabwe	X	Unicamente carni di ratiti»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO I

**Paesi terzi, o loro parti, da cui sono autorizzate le esportazioni di carni di ratiti d'allevamento nell'Unione europea**

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello di certificato da utilizzare (A o B)
AR	Argentina		A
AU	Australia		A
BG	Bulgaria		A
BR-1	Brasile	Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	A
BW	Botswana		B
CA	Canada		A
CH	Svizzera		A
CL	Cile		A
CY	Cipro		A
CZ	Repubblica ceca		A
HR	Croazia		A
HU	Ungheria		A
IL	Israele		A
LI	Lituania		A
NA	Namibia		B
NZ	Nuova Zelanda		A
PL	Polonia		A
RO	Romania		A
SI	Slovenia		A
SK	Repubblica slovacca		A
TH	Tailandia		A
TN	Tunisia		A
US	Stati Uniti d'America		A
ZA	Sud Africa		B
ZW	Zimbabwe		B»